



Piacenza, 12 gennaio 2022

Ordine di servizio n. 38/22: I rapporti con la stampa a seguito del decreto legislativo 8/11/2021 n. 188, in tema di presunzione di innocenza (modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006; legge 22 aprile 2021 n. 53 con cui il Governo è stato delegato a recepire la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 n. 343)

### ***Linee generali***

#### **A) Il ruolo del Procuratore della Repubblica**

Richiamando quanto già scritto nel progetto organizzativo in data 26/3/2021, in aderenza della normativa elaborata dal CSM negli ultimi anni, (cfr in particolare risoluzione del CSM in data 11 luglio 2018), il decreto legislativo in oggetto conferma la centralità del ruolo del Procuratore della Repubblica nei rapporti con la stampa (cfr punto VII d) del progetto organizzativo che si richiama parzialmente: " (pag 32 e ss: *norme di riferimento: delibera CSM n. 20457/17, art. 4, comma 1 lettera l; Delibera del CSM n. 12411/18 dell'11/7/2018; Dlvo 106/06, art. 5*)

*Questi i criteri di ordine generale cui questo procuratore intende attenersi in materia di comunicazione relativa ai procedimenti curati dalla Procura della Repubblica di Piacenza:*

- *obiettività, imparzialità, equilibrio e misura;*
- *rispetto della pari dignità dei giornalisti e delle testate, senza discriminazione nei confronti di nessuno;*
- *spersonalizzazione delle informazioni;*
- *assenza di opinioni personali o di giudizi di valore su persone o eventi;*
- *chiarezza, sinteticità, tempestività, effettivo interesse pubblico della notizia;*
- *tutela dei minorenni, testimoni, persone offese o danneggiati dal reato ( art. 114, comma 6 c.p.p.);*
- *tutela della dignità delle persone in condizioni di detenzione ( norma ult.cit. , comma 6 bis);*
- *salvaguardia del segreto delle indagini, del principio di riservatezza, tutela dei diritti dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento*

*La comunicazione relativa a procedimenti penali curati dalla Procura di Piacenza è riservata esclusivamente al procuratore della Repubblica che può farsi coadiuvare, per specifiche questioni, da un sostituto titolare delle indagini d'interesse. Essa ha per oggetto quegli aspetti che caratterizzano maggiormente l'attività della Procura, come ad esempio l'esecuzione di provvedimenti in materia di libertà personale o di natura reale, attività di indagini aventi cioè rilevanza esterna...)*".

Il decreto legislativo n. 188/2021 non ha infatti modificato il contenuto dell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 106/2006 che stabilisce che **"è Il Procuratore della Repubblica a dover mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'Ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione"**.

Tali rapporti devono essere mantenuti, ex art. 3 comma 1 decreto legislativo 188/2021 "esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa"

La formulazione dell'inciso rende così ancora più esplicito il divieto già vigente ( cfr art. 5 decreto legislativo 106/2006) per i magistrati di rilasciare- al di fuori delle modalità appena richiamate- dichiarazioni o fornire in modo "informale" notizie circa l'attività giudiziaria dell'Ufficio.

Si ritiene, in armonia sia con il nuovo dettato normativo sia con le direttive e le risoluzioni del CSM richiamate, che il Procuratore possa consentire anche la partecipazione dei sostituti titolari delle indagini agli incontri con la stampa: ciò per evidenti fini di chiarezza ed esaustività delle informazioni, bagaglio conoscitivo evidentemente in possesso, nei dettagli, del sostituto procuratore interessato.

#### **B) Le condizioni legittimanti l'informazione**

La diffusione delle informazioni è consentita solo quando **"è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico"** ( cfr articolo 5 comma 2 bis decreto legislativo n. 106/2006, come novellato ).

- Ragioni investigative: le esemplificazioni sono molteplici e già citate nella Direttiva comunitaria richiamata in oggetto ( si pensi al caso, tutt'altro che infrequente nella prassi, della diffusione di materiale video e fotografico con correlato invito al pubblico a collaborare per l'individuazione del presunto colpevole).

Si ritiene opportuno evidenziare sul punto la possibilità per il pubblico ministero ( art. 329, n. 2 cpp ) , ove "strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, di consentire la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi" ; in tale evenienza possono essere dunque autorizzati l'indicazione delle generalità, la diffusione di immagini o altri particolari finalizzati appunto al prosieguo delle indagini stesse.

Ragioni di "interesse pubblico". Spetta al Procuratore la valutazione dell'esigenza di informare la collettività relativamente ad uno specifico fatto reato.

ep

Il delicato rapporto tra i due parametri indicati dovrà essere vagliato caso per caso ed è verosimile supporre che la materia sarà oggetto di sforzi interpretativi e chiarificatori; ritengo che forniranno un contributo valutativo la considerazione della gravità dei fatti, le ripercussioni sulla pubblica opinione che dovranno essere contestualizzate anche territorialmente, la necessità di operare chiarimenti su fatti di rilievo relativamente ai quali, per qualsivoglia ragione, circolino informazioni errate o, peggio, fuorvianti.

Proprio la delicatezza dell'interpretazione e concreta considerazione dell'"interesse pubblico" comporta, per il Procuratore della Repubblica e solo per le conferenze stampa ( diversamente da quanto accade per la P.G.": vedi infra" ) , la necessità di motivare, , con apposito atto, la scelta di procedere a conferenza stampa stante la sussistenza della "particolare rilevanza pubblica dei fatti".

Ne consegue che comunque la conferenza stampa sia strumento comunicativo da considerarsi eccezionale.

Appare necessario porre la massima attenzione nell'utilizzare espressioni misurate ed imparziali, evitando, salvo le eccezioni sopracitate , di indicare l'indagato con nome, cognome o pseudonimi ed, a maggior ragione, permetterne l'individuazione attraverso l'esibizione di foto o video-riprese.: l'intera "ratio" della normativa è appunto quella della salvaguardia del principio di innocenza ed occorre dunque porre in essere tutte le cautele più adeguate allo scopo.

E' opportuno convocare, nei casi consentiti, conferenze stampa nell'immediatezza dell'esecuzione di provvedimenti di natura cautelare, al fine di evitare la propalazione di notizie parziali o errate.

Da ultimo, per completezza, si rammenta che, ai sensi dell'art. 114 c.p.p, ovviamente dopo l'esecuzione, è consentita la pubblicazione delle ordinanze applicative di misure cautelari, reali e personali.

### C) Il ruolo della P.G.

La diffusione di comunicati stampa e la convocazione di conferenze stampa da parte della P.G.sono consentite , sugli stessi presupposti e con le medesime modalità relative al Procuratore della Repubblica, **solo** se autorizzate dal Procuratore della Repubblica .

Tale richiesta di autorizzazione ( sia per i comunicati stampa, sia per le conferenze stampa) deve essere adeguatamente, anche se in modo sintetico, motivata sia sotto il profilo delle esigenze investigative sia relativamente alla sussistenza dell'" interesse pubblico". (cfr art. 5 comma 3 bis decreto legislativo 106/2006, come modificato) .

Laddove peraltro non si pongano problematiche relative alla presunzione di innocenza ( fatto illecito commesso da ignoti , insussistenza di necessità di tutela di altre "parti sensibili" ed assenza di esigenze di riserbo investigativo ) , difettano i presupposti di applicabilità del decreto legislativo in questione, sicché ritengo di poter autorizzare, in via generale, la Polizia Giudiziaria alla diffusione di "informazioni di cronaca" rispetto ai fatti di rilievo penale verificatesi nel territorio. In caso di dubbio , questo Ufficio si rende da subito disponibile a interloquire sul punto con gli operanti.



L'art. 5 , n. 3 ter decreto legislativo ult. cit. vieta che nei comunicati e nelle conferenze stampa - sia d'iniziativa del Procuratore che autorizzate alla P.G.- venga attribuito ai procedimenti pendenti " denominazioni lesive della presunzione di innocenza".

Si invita pertanto la PG a concordare, se di qualche utilità, la denominazione da attribuire nei limiti anzidetti ai procedimenti pendenti .

Si sottolinea che rimangono in vigore le disposizioni già vigenti e sopra riportate nel progetto organizzativo riguardanti la tutela dei soggetti diversi dall'indagato, in relazione ai quali deve essere evitata ogni ingiustificata comunicazione di dati sensibili . Si richiama ancora una volta la necessità di evitare la diffusione di elementi, anche indiretti o di contesto territoriale, che consentano l'individuazione delle parti offese dei reati relativi ai casi di "codice rosso" e delle parti offese, specie se vulnerabili ( ad esempio soggetti di minore età) .

**P.Q.M**

**Dispone**

- 1) IL Procuratore della Repubblica mantiene personalmente i rapporti con la Stampa. In sua assenza e/o impedimento provvederà il Procuratore Vicario dr Antonio Colonna
- 2) La diffusione di informazioni sui procedimenti penali può avvenire quando è strettamente necessario per la prosecuzioni delle indagini oppure ricorrono ragioni di interesse pubblico
- 3) Le informazioni possono essere diffuse solo tramite comunicati stampa ufficiali oppure , nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti , tramite conferenze stampa.
- 4) In entrambi i casi ( conferenze stampa e comunicati stampa) la P.G. dovrà essere autorizzata con apposito decreto dal Procuratore della Repubblica. La richiesta di autorizzazione sarà depositata nell'anticamera del Procuratore, nelle mani del V. Brigadiere Toni Galasso e dovrà contenere in modo sintetico le ragioni a supporto della richiesta stessa.
- 5) Il ricorso alle conferenze stampa deve ritenersi eccezionale in quanto presuppone una particolare rilevanza pubblica dei fatti; il Procuratore delle Repubblica , nel caso di convocazione diretta di conferenze stampa, sarà tenuto a motivare le ragioni della propria scelta..
- 6) E' consigliabile ( ed opportuno) che comunicati stampa e conferenze stampa siano diffusi e convocate ad attività appena compiute ( ad esempio esecuzione di ordinanza di custodia cautelare): ciò al fine di evitare incontrollate diffusioni di notizie ed errate comunicazioni.
- 7) Non vanno citati , nei comunicati stampa e nelle conferenze stampa, i nominativi dei magistrati titolari delle indagini, apparendo sufficiente l'indicazione "Procura della Repubblica di Piacenza"
- 8) Le espressioni utilizzate nei comunicati stampa e nelle conferenze stampa devono apparire rispettose del rispetto del principio di presunzione di innocenza . In particolare, dovrà essere chiarito che la persona sottoposta alle indagini non può essere considerata "colpevole" fino a provvedimento decisorio definitivo.
- 9) Vanno evitati -salvo specifiche esigenze investigative - l'indicazione di nomi e/o generalità dell'indagato, la diffusione di immagini, di particolari che portino all'identificazione dell'interessato.
- 10) E' vietato diffondere immagini di persona in manette o con altri strumenti di contenimento
- 11) Non possono essere diffusi dati sensibili relativi alle persone offese o alle altre parti private ad esempio testimoni), né particolari che ne possano agevolare la identificazione. In particolare, la

massima attenzione dovrà essere prestata in caso di soggetti minorenni e reati concernenti le cd "fasce deboli".

- 12) E' preferibile evitare l'utilizzo di denominazioni in relazione alle attività investigative compiute. E' in ogni caso vietato l'utilizzo di espressioni che possano apparire lesive della presunzione di innocenza .
- 13) La P.G. è autorizzata a diffondere in autonomia e senza l'indicazione di dati sensibili notizie di cronaca.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Grazia Pradella*



Si comunichi:

al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna  
Ai sostituti procuratori  
Alle Forze dell'Ordine

E p.c.

Ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Piacenza